



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LUIGI SETTEMBRINI"

Via Brecciamme, 46 – 81024 – MADDALONI (CE) – C.F. 93086080616

C.M. CEIC8AU001 – Distretto Scolastico 13

Contatti: Presidenza: tel. 0823 408602 – Segreteria: tel. 0823 408721

e-mail: ceic8au001@istruzione.it – pec: ceic8au001@pec.istruzione.it

sito web: www.icluigisettembrini.edu.it

PROT. N. 7189 DEL 31/08/2021

AL PERSONALE TUTTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

DOCENTE ED ATA

AL DSGA

ATTI SEDE – ATTI SICUREZZA

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19-PERSONALE C.D. "FRAGILE". INFORMATIVA IMPORTANTE.-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.83 del D.L. 16 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha introdotto la "sorveglianza sanitaria eccezionale", assicurata dal datore di lavoro, per i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età, della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità";

ATTESO che per il nuovo a.s. 2021/22, **sono stati assegnati a questo istituto nuovi docenti e personale ATA** e che le situazioni di salute del personale già in servizio potrebbero aver subito modifiche rispetto al precedente a.s. 2020/21,cosicché potrebbe rendersi necessario individuare ex novo, prorogare o rivalutare specifiche situazioni di lavoratori c.d."fragili";

CONSIDERATO che è necessario attivare i dispositivi di tutela previsti dalla legge per i lavoratori che rientrano o ritengano di rientrare in una delle succitate situazioni personali di rischio;

CONSIDERATO che, ad oggi, continuano ad essere operative le indicazioni di cui alla Nota M.I. n. 1585 del 11 settembre 2020 in merito alle procedure per l'attivazione/rivalutazione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori in condizione di fragilità;

VISTO il Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che all'art. 6 ha disposto la **proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.**

CONSIDERATO che, per effetto della succitata disposizione, all'art. 9 è indicata anche la proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità, attraverso la modifica dell'art. 26 comma 2 bis Decreto Legge n.18/2020 (come convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020) che recita "A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

CONSIDERATO che **cessa per i lavoratori fragili l'applicazione del beneficio previdenziale** connesso all'assenza dal servizio, atteso che ai sensi del comma 2 dell'art.26 del Decreto Legge n.18/2020 "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

ATTESO che il Decreto Legge n. 105/2021 prevede anche la retroattività della suddetta disposizione in modo da estendere la tutela al periodo dal 1° luglio 2021 al 23 luglio 2021, giorno della pubblicazione del decreto Legge n. 105/2021 in Gazzetta Ufficiale.

VISTO il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842 dell'INPS, con il quale l'istituto informa che, riguardo ai lavoratori "fragili", la cui assenza dal lavoro è equiparata a ricovero ospedaliero (art. 26, c. 2 d.l. 18/2020), erogherà la prestazione relativamente ad eventi del 2020 e solo per quelli verificatisi fino al 30 giugno 2021, mentre, con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, (art. 26, comma 6, d.l. 18/2020), le indicazioni ricevute da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali autorizzano il riconoscimento della tutela della malattia secondo l'ordinaria gestione;

RENDE NOTO

A tutto il personale in servizio presso questa istituzione scolastica che, salvo diverse disposizioni normative sopravvenienti:

a) LAVORATORI FRAGILI (di cui all' art. 26 comma 2 Decreto Legge n.18/2020) sono considerati tutti i lavoratori in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali (servizi medici di struttura pubblica e medico curante), attestante una condizione di rischio derivante da:

immunosoppressione

esiti di patologie oncologiche

svolgimento di relative terapie salvavita

lavoratori con disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104.

Tali lavoratori che sono portatori di patologie tali da considerarli lavoratori "lavoratore fragile" (di cui all' art. 26 comma 2: patologia oncologica, immunodepressione, terapie salvavita, ecc.), devono comunque contattare il medico competente della scuola (per il tramite di richiesta scritta al DS).

Questi lavoratori non potranno più usufruire dell'assenza retribuita ma potranno continuare laddove possibile, a prestare il proprio servizio in modalità agile (art.6 del D.L. n. 105/2021) fino al 31.10.2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o frequentando corsi di formazione professionale da remoto.

Se l'attività svolta non può essere prestata in modalità agile (tale è il caso dei docenti per i quali l'attività didattica è al momento prevista solo in presenza e solo eccezionalmente in DAD; stesso dicasi per i collaboratori scolastici per i quali non è realizzabile lo smart working in ragione dei compiti da essi svolti che richiedono necessariamente la presenza), è solo prevista la possibilità di adibire il lavoratore a diversa mansione o prevedere un piano di formazione professionale da svolgere anche da remoto se compatibile con le esigenze organizzative della scuola.

B) LAVORATORI GIUDICATI FRAGILI DAL MEDICO COMPETENTE (che non rientrano nelle 4 categorie di cui al punto precedente).

Tali lavoratori giudicati fragili dal medico competente vengono gestiti nel rispetto della documentazione presente agli atti di questo istituto.

PER ENTRAMBI LE CATEGORIE DI LAVORATORI FRAGILI, si ricorda che:

Con la nota n. 10962 del 5 luglio 2021, l'INAIL ha ricordato che, a decorrere dal 1° luglio 2021, **non sono più in vigore alcune tutele in favore dei lavoratori cd. Fragili ("periodo di assenza dal servizio equiparato al ricovero ospedaliero)** previste nelle diverse misure anti Covid adottate dal Governo da marzo 2020.

Il Decreto Legge n. 105 del 23.7.2021 non conferma l'equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio per coloro che non possono svolgere la propria mansione in smart working.

Pertanto i lavoratori in servizio presso codesta Istituzione Scolastica che lo ritenessero opportuno possono fare richiesta per il riconoscimento della propria condizione di fragilità, inoltrando richiesta scritta al DS di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente, dott. Virgilio Agresti. Chi ha già effettuato tale visita nei giorni scorsi, sempre su richiesta, naturalmente, non deve ripetere richiesta e deve solo attendere gli esiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ssa Tiziana D'Errico

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)